## RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI

## Rateizzazione della Fattura ordinaria

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Art.23:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;

c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.

1. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:

* cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
* cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all’importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna “Rate concedibili con periodicità mensile”:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo Cliente** | **Importo del documento di riscossione da rateizzare €** | **Rate concedibili con periodicità mensile** |
| **UD** | da 100,00 a 199,99 | 2 |
| da 200,00 a 299,99 | 3 |
| da 300,00 a 499,99 | 4 |
| >500,00 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo Cliente** | **Importo del documento di riscossione da rateizzare €** | **Rate concedibili con periodicità mensile** |
| **UND** | da 200,00 a 299,99 | 2 |
| da 300,00 a 399,99 | 3 |
| da 400,00 a 499,99 | 4 |
| >500,00 | 5 |

1. La richiesta di rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
2. Le somme relative ai pagamenti delle rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora nella misura del tasso legale più due punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

1. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.
2. In caso di mancato pagamento di una rata:

* il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
* l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi previsti dal comma 4 lettera b);
* al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l’anno di riferimento.

## Rateizzazione degli importi dovuti per Accertamento Esecutivo Patrimoniale

1. In fase di accertamento esecutivo patrimoniale per omesso pagamento, infedele o omessa dichiarazione, il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione dell’importo dovuto:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;

1. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:

* cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
* cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all’importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna “Rate concedibili con periodicità mensile”:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo Cliente** | **Importo del documento di riscossione da rateizzare €** | **Rate concedibili con periodicità mensile** |
| **UD** | da 100,00 a 199,99 | 2 |
| da 200,00 a 399,99 | 3 |
| da 400,00 a 499,99 | 4 |
| da 500,00 a 999,99 | 5 |
| da 1.000,00 a 2.999,99 | 10 |
| da 3.000,00 a 6.000,00 | 18 |
| >6.000,00 | 36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo Cliente** | **Importo del documento di riscossione da rateizzare €** | **Rate concedibili con periodicità mensile** |
| **UND** | da 200,00 a 299,99 | 2 |
| da 300,00 a 399,99 | 3 |
| da 400,00 a 499,99 | 4 |
| da 500,00 a 999,99 | 5 |
| da 1.000,00 a 2.999,99 | 10 |
| da 3.000,00 a 6.000,00 | 18 |
| >6.000,00 | 36 |

1. La richiesta di rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento patrimoniale esecutivo.
2. Le somme relative ai pagamenti delle rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora nella misura del tasso legale più due punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

1. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la notifica di espresso sollecito ad adempiere;
2. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta:

* la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
* la trasmissione dell'intero importo ancora dovuto, ai fini della riscossione coattiva, al soggetto incaricato della stessa.